Sportello legale

In collaborazione con
DS DEPRESBITERIS – SCURA

sportellolegale@iltirreno.it

IL QUESITO/1



di **Domenico Nicosia (avvocato)**

Il problema delle liste d'attesa

Visite in tempi brevi, quando l'Asl è costretta ad assicurarle ai pazienti



Gentile redazione, scrivo perché nei giorni scorsi ho avuto un malore sospetto e il mio medico di famiglia mi ha prescritto di fare alcune visite con on una certa urgenza. Ho chiamato subito il Cup e mi appuntamento solo dopo parecchi giorni, mentre l'altra struttaure dove mi avrebbe inviato l'Arrivato Asl non ha date disponibili. Ho rinunciato. Il pura che magassa aspettare aspettare tutto quu struttura privata che mi farebbe l'esame anche subito, l'esame subiio, ma liato. Sono una persona sola e vorrei capire se l'Asl è obbligata a darmi la visita. Mi aiuta a fare chiarezza? Grazie. Michela da Pontremoli

Voiere effettuare una visita o un accertamento in tempi brevi o comunqueragionevoli con la sanità pubblica è un problema diffuso. Non tutti però sanno che la legge prevede la possibilità di ottenere la prestazione richiesta, sempre a carico dSistema sanitario nazionale, in tempi molto più brevi e anche in strutture private.

Se al momento della prenotazione della prestazione medica, infatti, ci viene indicata una data molto in là nel tempo, può ricorrere alla disciplina dettata dal decreto legislativo 124/98 e dal piano nazionale di governo delle liste d'attesa. La legislazione nazionale, infatti, prevede esempi masona delle. Così, quando il caso specifico. Così, quando il tuo esito diagnostico attraverso codice di priorità (urgente alcun codice, le prestazioni devono essere comunque devon codice, le comunque da erogare entro i tempi previsti per quelle differibili. Tutte le tempistiche appena elencate si riferiscono però solo al primo accesso a però solo al primo accesso al persodo al primo accesso per accesso alla prestazione.

In caso di ricovero i tempi sono indicati con lettere e, e, per un'attesa massima di 30 giorni uni. Qualora per ottenere la prima prestazione richiesta possa opedali o il termine sia molto le aziende convenzionate.

Ho provato a contattutte le strutture ce un po' tre molto più lungo, vi comunicano sono disponibilità, può rivacarico della struttura pubblica con ticket con costi Asl. L'azienda sanitaria è tenuta, infatti, a garantire la prestazione possibile, a comunicare all'assistito la struttura alternativa dove effettuare visita in tempi adeguati. Ea alle tempi adeguati. Per informazioni è possibile rivorivolgersi al proprio medico di base, al Cupo alle associazioni dei consumatori.

IL QUESITO/2



di **Annalisa Scura (avvocata)**

Caparra per un divano mai arrivato

La vendita porta a porta e le possibilità esistenti per annullare il contratto



Penso di essere stato raggirato in una truffa. Tempo fa ho acquistato un divano da un consulente che è venuto a casa mia per una "presentazione" del prodotto. Non conosceva il rimborso e ho lacaparra da 5e caparra da 500 euro e ho firmato contrato. Da allora sono passati mesi e il divano non è mai arrivato. Ho provato a provata contattarlo ma non risponde più. Posso annullare il contratto e farmi restituire i soldi? Grazie. Arturo da Livorno

La "vendita porta a porta" è disciplinata dal Codice del Consumo e prevede una tutela rafforzata per il consumatore, soprattutto quando il contratto viene concluso fuori dei locali commerciali, come nel caso di visite a domicilio. In questi casi, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione, senza dover fornire alcuna motivazione e senza alcuna penale, salvo le spese dirette di restituzione del bene.

La comunicazione di recesso va fatta con raccomandata o con un altro mezzo tracciabile, entro il termine previsto. Se invece il venditore non consegna il prodotto nei tempi indicati o non rispetta quanto promesso, si configura un inadempimento contrattuale, che consente di chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione delle caparra, anche tramite una diffida formale.

È importante conservare tutta la documentazione (contratto, ricevute, comunicazioni) e, se necessario, rivolgersi a un'associazione dei consumatori o a un avvocato per avviare un'azione legale e ottenere il rimborso. In alcuni casi può essere presentata una segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, soprattutto se si sospetta una pratica commerciale scorretta.

IL QUESITO/3



di **Biagio Depresbiteris (avvocato)**

Il caso del riscaldamento centralizzato

Valvole termostatiche assenti, nel condominio i costi sono troppo alti



Buongiorno, vi scrivo perché il mio ex proprietario di casa non mi ha restituito la caparra nonostante siano più di sei mesi che ho lasciato la sua casa. Siamo stati mi avesse restituita. Usa la "strategia" che l'unica cosa che ci sarebbero dei danni che avrei fatto ma non è ero. Non so cosa si può fare. Alda da Camaiore

Abito in un appartamento in un edificio condominiale dotato di riscaldamento centralizzato, ma negli ultimi anni ho notato che, nonostante consumi nostri consumi misti per il riscaldamento risultano molto alti rispetto ad altri condomini. Ho scoperto che nel nostro stabile non sono state installate le valvole termostatiche né i contabilizzatori di calore. È possibile richiedere l'installazione di questi dispositivi? Chi deve sostenerne i costi?

È un tema molto attuale, disciplinato dalla normativa europea e nazionale in materia di efficienza energetica. Il decreto legislativo 102/2014, infatti, ha introdotto importanti novità per i condomini. L'obbligo di installazione di valvole termostatiche e sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti di riscaldamento centralizzato, salvo specifiche deroghe.

In generale, l'installazione delle valvole termostatiche spetta al proprietario dell'unità immobiliare, mentre i contabilizzatori di calore sono generalmente a carico del condominio. In assenza di questi dispositivi, i costi del riscaldamento vengono ripartiti secondo criteri millesimali, che possono risultare penalizzanti per chi consuma meno.

È quindi legittimo richiedere, anche tramite l'amministratore o in sede assembleare, l'adeguamento dell'impianto alla normativa vigente.

In caso di inerzia da parte del condominio, è possibile rivolgersi a un tecnico per una valutazione e, se necessario, adire l'autorità giudiziaria per ottenere l'installazione, soprattutto se la mancata adozione comporta un danno economico ingiustificato per alcuni condomini.

È inoltre importante verificare eventuali delibere assembleari e consultare un professionista per valutare la fattibilità tecnica e i costi, che possono variare in base alle caratteristiche dell'edificio.